

La Manovra economica

Decreto Legge n. 78 del 31 Maggio 2010
(G.U. n. 125 del 31 Maggio 2010)

ART. 7 Soppressione e incorporazione di Enti e Organismi pubblici

Governance degli enti previdenziali

ART. 10 Riduzione della spesa in materia di invalidità

ART. 12 Interventi in materia previdenziale

Indennità di buonuscita, di fine servizio, tfr delle Amm. Pubbliche

ART. 13 Casellario dell' assistenza

1. Soppressione e incorporazione di Enti e Organismi pubblici

Articolo 7

(COMMA 1)

- Dal 31 maggio 2010 sono soppressi:
 - l' IPSEMA (istituto di previdenza per il settore marittimo)
 - l' ISPEL (istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro)
- **Le funzioni dei due enti vengono attribuite all'INAIL che succede in tutti rapporti attivi e passivi;**

(COMMI 2 e 3)

- Dal 31 maggio 2010 è soppresso:
 - l' IPOST (istituto postelegrafonici – ente di previdenza del gruppo Poste Italiane)
- **Le funzioni dell' Ipost sono trasferite all' INPS che succede in tutti i rapporti attivi e passivi**

2. Soppressione e incorporazione di Enti e Organismi pubblici

Articolo 7

(COMMA 4)

- Con decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della salute per quanto riguarda l'ISPEL, **da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del decreto legge in commento**, sono trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie degli enti soppressi.

(COMMA 17)

- Le economie derivante dalla razionalizzazione e soppressione degli enti previdenziali sono computate per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio previsti dalla legge 247/2007 art. 1 c. 8.
- “.. il Governo presenta, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano industriale volto a razionalizzare il sistema degli enti previdenziali e assicurativi e a conseguire, nell'arco del decennio, risparmi finanziari per 3,5 miliardi di euro...”

3. Soppressione e incorporazione di Enti e Organismi pubblici - Articolo 7

Vengono inoltre soppressi:

- l'Istituto Affari sociali le cui funzioni sono trasferite all'ISFOL (comma 15);
- l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori e autori drammatici le cui funzioni sono trasferite all'ENPALS dove viene istituito un Fondo dedicato (comma 16);
- l'Istituto studi ed analisi economica (Isae) le cui funzioni sono assegnate al Ministero dell'economia e finanze (comma 18).

4. Soppressione e incorporazione di Enti e Organismi pubblici

Articolo 7

Sono soppressi anche:

- l'Ente italiano Montagna (Eim) a questo Ente succede la presidenza del Consiglio dei Ministri. (comma 19);
- l'Istituto nazionale per Studi e esperienze di architettura navale (Insean) le funzioni sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e agli enti e istituzioni di Ricerca. (comma 21)
- le Commissioni mediche di verifica operanti nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze ad eccezione di quelle presente nei capoluoghi di regione e nelle provincie a speciale autonomia le quali subentrano nelle competenze delle commissioni sopresse. (comma 25)
- e una serie di enti elencati nel successivo *allegato 2*

5. Soppressione e incorporazione di Enti e Organismi pubblici

Articolo 7

Altri Enti Soppressi (Comma 20) *Allegato 2*

Enti soppressi	Amministrazione subentrante
Stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari (SSICA)	CCIAA Parma
Stazione sperimentale del vetro	CCIAA Venezia
Stazione sperimentale per la seta Stazione sperimentale per i combustibili Stazione sperimentale Carta, Cartoni e Paste per carta (SSCCP) Stazione sperimentale per le Industrie degli Oli e dei Grassi (SSOG)	CCIAA Milano
Stazione sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)	CCIAA Reggio Calabria
Stazione sperimentale delle Pelli e Materie Concianti, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.540	CCIAA Napoli

5. Soppressione e incorporazione di Enti e Organismi pubblici

Articolo 7

Altri Enti Soppressi (Comma 20) *Allegato 2*

Enti soppressi	Amministrazione subentrante
IPI, istituto per la promozione industriale	Ministero dello sviluppo economico
Centro per la formazione economica e politica dello sviluppo rurale, istituito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 29 ottobre 1999 n. 545. Comitato nazionale Italiano per il collegamento tra il Governo e la FAO, istituito con decreto legislativo 7 maggio 1948 n.1182	Ministero per le politiche agricole e forestali
Ente teatrale italiano, di cui alla legge 14 dicembre 1978, n.836	Ministero per i beni e le attività culturali
Ente Nazionale delle sementi elette (ENSE), istituito con decreto del Presidente della Repubblica 12 novembre 1955, n.1461 Istituto Nazionale Conserve alimentari	Istituto Nazionale di ricerca per gli Alimenti e la nutrizione (INRAN), art. 11 D:lgs 29 ottobre 1999 n.454

1 - Governance degli enti previdenziali

Articolo 7 (commi da 7 a 14)

- Viene modificato l'art. 3 del d.lgs. 479/1994
- **Viene eliminato il consiglio di amministrazione.**

- Gli organi degli enti saranno quindi:
 - ✓ il presidente,
 - ✓ il consiglio di indirizzo e vigilanza,
 - ✓ il collegio dei sindaci,
 - ✓ il direttore generale.
- Il presidente subentra in tutte le funzioni del consiglio di amministrazione

- **Per la nomina del Presidente** la deliberazione del Consiglio dei Ministri è adottata su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze **è previsto di acquisire l'intesa del consiglio di indirizzo e vigilanza dell'ente.**

2 - Governance degli enti previdenziali

Articolo 7 (commi da 7 a 14)

- il numero dei componenti dei consigli di indirizzo e vigilanza al momento della ricostituzione è ridotto in misura non inferiore al 30%.
- Analogamente, viene ridotto in misura non inferiore al 30% il numero dei componenti dei comitati amministratori delle gestioni, dei fondi, delle casse di previdenza e assistenza.
- Dal 1 luglio 2010 gli eventuali gettoni di presenza corrisposti ai componenti di tali comitati non possono superare 30 € a seduta.
- Sempre dal 1 luglio 2010 l'attività istituzionale degli organi collegiali degli enti di previdenza e assistenza e la partecipazione all'attività istituzionale degli organi centrali non dà luogo alla corresponsione di alcun emolumento legato alla presenza.
- Le descritte disposizioni si applicano anche all'organizzazione e al funzionamento dell'ENPALS.

Riduzione della spesa in materia di invalidità

Articolo 10 (commi da 1 a 4)

- A partire dalle domande di assegno di invalidità presentate dal 1° giugno 2010 la percentuale per il diritto è elevata nella misura pari o superiore all'85%.
 - Le prestazioni di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap, disabilità e quelle di invalidità previdenziali erogate dall'INPS possono essere rettificare dall'Istituto in caso di errore di attribuzione.
- Se il medico rilascia false attestazioni sullo stato di malattia o di handicap va incontro - oltre a quanto previsto dal codice - penale a:
 - reclusione da uno a cinque anni
 - alla multa da 400 a 1600 euro
 - deve inoltre risarcire il danno patrimoniale
- L'INPS effettuerà 100mila verifiche sulle invalidità per il 2010 e 200mila per ciascuno degli anni 2011 e 2012

Interventi in materia previdenziale

Articolo 12 (comma 1)

Pensione di vecchiaia

I soggetti che dall'anno 2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini, a 60 anni per le donne del settore privato e all'età più elevata per le lavoratrici del pubblico impiego stabilita dall'art. 22 ter D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009

- dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata (art.1 c. 26 legge 335/1995).

E' prevista una deroga per il personale della scuola per il quale la norma precisa che si continua applicare l'art. 59 comma 9 della legge 449/1997

Interventi in materia previdenziale

Articolo 12 (comma 2)

Pensioni di Anzianità - I soggetti che maturano, a decorrere dal 1 gennaio 2011, i requisiti alla pensione previsti dall'art. 1 comma 6 della legge 243/2004 e successive modificazioni con età inferiori a quelle previste per il pensionamento di vecchiaia, la prestazione è erogata:

- dopo 12 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti;
- dopo 18 mesi dalla maturazione dei requisiti se la prestazione è a carico delle forme di previdenza dei lavoratori autonomi o della gestione separata Inps di cui all'art.1 c. 26 legge 335/1995.

Queste finestre valgono, per tutti i casi di pensionamento anticipato rispetto all'età pensionabile, pertanto, sia nel caso del raggiungimento delle cosiddette "quote" sia nel caso del raggiungimento dei 40 anni di contribuzione

Interventi in materia previdenziale

Articolo 12 (comma 3)

Pensione in totalizzazione - Viene modificato l'art. 5 comma 3 del D.lgs. 42/2006 in materia di pensione in totalizzazione.

- Dal 31 Maggio 2010 al 31.12.2010 la pensione verrà erogata con le finestre ora vigenti per i lavoratori autonomi;
- Dal 2011 la pensione verrà erogata trascorsi 18 mesi dalla maturazione dei requisiti (per tutti);

Si ricorda che i requisiti per la pensione in totalizzazione sono:

- 65 anni di età sia per gli uomini sia per le donne e 20 di contributi
- oppure 40 anni di contributi a prescindere dall'età

La norma precisa, che:

- la pensione ai superstiti decorrerà dal primo giorno del mese successivo al decesso del dante causa
- la pensione di inabilità decorrerà dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione.

Interventi in materia previdenziale

Articolo 12 (comma 4)

Deroghe alla nuova disciplina

Continuano ad applicarsi le finestre in vigore secondo la normativa precedente (combinato disposto leggi 243/2004 e 247/2007) nei confronti di:

- lavoratori dipendenti che alla data del 30 giugno 2010 avevano in corso il periodo di preavviso e maturano entro la data di cessazione del rapporto di lavoro i requisiti di età e di contribuzione previsti dalla normativa;
- lavoratori per i quali, con il raggiungimento del limite di età, decade il titolo abilitante all'attività lavorativa.

Interventi in materia previdenziale

Articolo 12 (comma 5)

Lavoratori in mobilità e beneficiari di fondi di solidarietà

Le previgenti disposizioni si applicano, nel limite del numero di 10.000 lavoratori, anche se i requisiti al pensionamento siano maturati a decorrere dal 1/1/2011 a:

- lavoratori collocati in mobilità ex art. 4 e 24 legge 223/1991 e successive modifiche in base ad accordi sindacali stipulati prima del 30/4/2010 e che maturino i requisiti entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità;

Lavoratori collocati in mobilità lunga ai sensi dell'art. 7 cc. 6 e 7 legge 223/1991 ss. per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 30/4/2010;

- lavoratori che, all'entrata in vigore del decreto legge in commento, godano di prestazioni straordinarie a carico dei fondi di solidarietà di settore ai sensi dell'art. 2 c. 28 legge 662/1996.

Interventi in materia previdenziale

Articolo 12 (comma 6)

L'INPS procederà al monitoraggio delle domande di pensionamento presentate dai lavoratori, in mobilità, di cui al comma 5 che intendono avvalersi, dal 1/1/2011, delle decorrenze previste dalla normativa previgente.

Se dal monitoraggio risulterà raggiunto il numero di 10.000 domande di pensione, l'INPS non prenderà in esame ulteriori domande di pensionamento per godere di tale beneficio.

1 - Indennità di buonuscita, di fine servizio, tfr delle Amm. Pubbliche

Articolo 12 (comma 7)

Rateazione

dalla data di entrata in vigore del decreto legge - 31 maggio 2010- nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche come individuate dall'ISTAT, l'erogazione dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di fine servizio, del tfr e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata e corrisposta a seguito di cessazione dall'impiego, viene modulata con le seguenti modalità:

- un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle trattenute fiscali, è pari o inferiore a € 90.000

(segue slide)

2 - Indennità di buonuscita, di fine servizio, tfr delle Amm. Pubbliche

Articolo 12 (comma 7 e 8)

- in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione al lordo delle trattenute fiscali, è superiore a 90.000 € ma inferiore a 150.000 €. In questo caso la prima rata sarà pari a 90.000 euro, la seconda sarà pari all'ammontare residuo
- in tre importi annuali se l'ammontare della prestazione al lordo delle trattenute fiscali è complessivamente uguale o superiore a 150.000 €, in questo caso la prima rata è pari a 90.000 €, la seconda rata è pari a 60.000 € e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

La prima rata verrà corrisposta alla scadenza prevista attualmente dalla normativa, le eventuali seconda e terza rata rispettivamente dopo 12 mesi e dopo 24 mesi dalla prima erogazione.

3 - Indennità di buonuscita, di fine servizio, tfr delle Amm. Pubbliche

Articolo 12 (commi 9 e 10)

Deroghe - Le disposizioni in merito alla rateazione delle indennità di buonuscita, di fine servizio, del tfr ed equipollenti non si applicano in caso di:

collocamenti a riposo per limiti di età entro il 30 novembre 2010;

in caso di domanda di cessazione dall'impiego presentate e accolte prima della data di entrata in vigore del decreto legge -31 maggio 2010- a condizione che la cessazione avvenga entro il 30 novembre 2010. L'accoglimento della domanda di cessazione determina l'irrevocabilità della stessa.

Tfr pro-rata dal 1 gennaio 2011 è esteso anche ai dipendenti pubblici in servizio alla data del 30 dicembre 2000 il calcolo della liquidazione secondo le regole del Tfr, art. 2120 codice civile: somma degli accantonamenti annui pari al 6,91% della retribuzione annua utile, rivalutata annualmente ad un tasso costituito dal 1,5 fisso +75% dell'inflazione

1 - Casellario dell'assistenza

Articolo 13 (commi da 1 a 4)

Viene istituito presso l'INPS, il "Casellario dell'assistenza" per la raccolta, la conservazione e la gestione dei dati e dei redditi e delle informazioni relative ai soggetti aventi diritto alle prestazioni assistenziali.

Il Casellario costituisce l'anagrafe generale delle posizioni assistenziali e delle prestazioni condivisa da tutte le amministrazioni centrali dello Stato, gli enti locali, le organizzazioni no profit e gli organismi di previdenza ed assistenza obbligatorie che dovranno comunicare al Casellario i dati e le informazioni contenute nei propri archivi.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze verranno disciplinate le modalità attuative della norma.

2 Casellario dell' assistenza

Articolo 13 (comma 6)

Viene modificato il comma 8 art. 35 DL. 207/2009 convertito nella legge 14/2009 per le prestazioni legate al reddito.

Vengono soppresse le parole ...“il 1° di luglio di ciascun anno ed ha valore per la corresponsione del relativo trattamento fino al 20 giugno dell'anno successivo”;

Viene inserito che:... per le prestazioni collegate al reddito rilevino i redditi conseguiti nello stesso anno delle prestazioni in cui sussiste l'obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati.

I titolari di prestazioni legate al reddito che non presentano denuncia integrale dei redditi all'amministrazione finanziaria, debbono comunicarla agli enti previdenziali competenti l'erogazione della prestazione

In caso di mancata comunicazione delle informazioni agli Enti previdenziali si procederà alla sospensione della prestazione. Se la comunicazione non perverrà neppure entro 60 giorni dalla sospensione della prestazione, la stessa verrà revocata e l'ente procederà al recupero di tutte le somme erogate .
